

Rettifica del regolamento n. 3129/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, recante modifica del regolamento n. 2273/93 che fissa i centri d'intervento per i cereali, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 330 del 21 dicembre 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 27 febbraio 1995, 2ª serie speciale)

Nell'allegato a pagina 41, alla voce «ÖSTERREICH», dopo «Weitersfeld» inserire nelle colonne corrispondenti:

1	2	3	4	5	6	7
«Wels	+	—	—	—	—	—»

Rettifica del regolamento n. 3140/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che concede, per la campagna 1994/1995, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 332 del 22 dicembre 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 2 marzo 1995, 2ª serie speciale)

Pagina 18, allegato, «II. Vini rossi»:

anziché: «acidità volatile minima (espressa in acido tartarico):»,

leggi: «acidità totale minima (espressa in acido tartarico):».

Rettifica del regolamento n. 3143/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento n. 548/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 287/94 del Consiglio recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 332 del 22 dicembre 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 2 marzo 1995, 2ª serie speciale)

Pagina 21, articolo 1, paragrafo 2:

anziché: «2) all'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:»,

leggi: «2) all'articolo 2, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:».

Rettifica del regolamento n. 3151/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante ulteriore deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro della distillazione obbligatoria

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 332 del 22 dicembre 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 2 marzo 1995, 2ª serie speciale)

A pagina 38, articolo 1, paragrafo 1:

anziché: «... 120 giorni...»,

leggi: «... 140 giorni...».